

# RATIO

## IN TASCA

*I manuali del Sistema Ratio*

2023

# CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

Guida completa operativa agli strumenti preventivi  
ed alle procedure dopo l'intervento del D.L. 83/2022

*Comprende la versione  
digitale on line con:*

- fac-simile personalizzabili*
- esempi, schemi e tavole  
riepilogative*
- costanti aggiornamenti  
normativi*

*Istruzioni per l'attivazione  
sul retro di questa pagina*

**Sistema**RATIO

Centro Studi Castelli Srl

# **CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA**

A cura di  
**Cristiano Corghi e Andrea Guerra**

**Sistema****RATIO**  
Centro Studi Castelli

- Hanno collaborato:  
P. Bisi, G. Fino, S. Ripoli, P. Tetto, A. Sica
  
- Editore: Centro Studi Castelli S.r.l.  
Via Bonfiglio, 33 - 46042 Castel Goffredo (MN)  
Tel. 0376-77.51.30 - Fax 0376/77.01.51  
Sito Web: WWW.RATIO.IT  
Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com  
Recapito Skype: servizioclientiratio
  
- Stampa: Color Art  
Via Industriale, 24/26 - Rodengo Saiano (BS)

**Chiuso per la stampa: 4.01.2023**  
**Prezzo al pubblico € 81,00**

**Parte I - Parte introduttiva al NCCI***Cap. 1 - Principi, definizioni ed entrata in vigore*

Codice della crisi d'impresa: struttura, entrata in vigore ed ambito di applicazione	p. 15
Principi generali e definizioni nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza	p. 21
Novità nel Codice della crisi alla luce del D. Lgs. 83/2022	p. 29

*Cap. 2 - Incarichi professionali e prededucibilità dei crediti*

Crediti prededucibili nel Codice della crisi	p. 36
 Trasparenza ed efficienza delle nomine dei professionisti nel Codice della crisi	p. 40

**Parte II - Disposizioni di carattere societario***Cap. 1 - Adeguati assetti organizzativi*

Adeguato assetto amministrativo delle PMI	p. 43
Verifica sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	p. 48
Modelli aziendalistici di emersione precoce della crisi	p. 51
 Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo	p. 57
Verifiche sull'adeguatezza del sistema di controllo interno	p. 61
Assetto organizzativo nel rapporto fra organo di controllo e Odv	p. 66

*Cap. 2 - Organo di controllo e di revisione nella S.r.l.*

 Organo di controllo e revisione nelle S.r.l.	p. 70
 Codice della crisi e norme di comportamento dei sindaci	p. 73
Responsabilità, doveri e rischi nella nuova crisi d'impresa	p. 81

*Cap. 3 - Altre novità di diritto societario*

Codice della crisi: guida agli adeguamenti statutari delle Srl	p. 83
Continuità aziendale e deroghe	p. 92
Disciplina temporanea sulla riduzione del capitale sociale per perdite nelle società di capitale	p. 98
Conservazione del valore per i soci nel Codice della crisi	p. 107
Codice della crisi e responsabilità degli enti ex D. Lgs 231/2001	p. 111
 Azioni di responsabilità nel Codice della crisi	p. 117
Responsabilità degli amministratori delle imprese in crisi	p. 120
 Affitto d'azienda e crisi d'impresa	p. 122
Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza delle società	p. 142

**Parte III - Procedure di allerta e strumenti di prevenzione della crisi***Cap. 1 - Verifiche, allerta e indicatori*

Monitoraggio continuo per una rapida emersione della crisi	p. 146
Sistema degli indicatori della crisi prima del D. Lgs. 83/2022	p. 150

*Cap. 2 - Strumenti di prevenzione*

Bilanci infrannuali per la gestione aziendale	p. 156
Business plan e budget: strumenti a disposizione dell'imprenditore	p. 170
Emersione precoce della crisi e ruolo del DSCR	p. 199

<i>Cap. 3 - Segnalazioni esterne</i>	
Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati a regime	p. 204
<b>Parte IV - Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa</b>	
<i>Cap. 1 - Procedura di composizione negoziata</i>	
Composizione negoziata della crisi d'impresa	p. 207
⌚ Composizione negoziata della crisi d'impresa per le imprese sotto soglia	p. 215
Misure premiali di natura fiscale per la composizione negoziata della crisi	p. 221
Ruolo delle banche nella composizione negoziata della crisi d'impresa	p. 224
<i>Cap. 2 - Organo di controllo nella composizione negoziata</i>	
Organo di controllo nella procedura di composizione negoziata	p. 226
Sindaci fondamentali nella tempestiva emersione della crisi d'impresa	p. 229
Compiti del collegio sindacale nella composizione negoziata della crisi	p. 231
<i>Cap. 3 - Esperti in composizione negoziata</i>	
⌚ Esperto nella composizione negoziata per la crisi d'impresa	p. 235
⌚ Ruolo degli organi territoriali nella formazione dell'elenco degli esperti	p. 238
Compensi dell'esperto nella composizione negoziata	p. 242
Elenco degli esperti: documentazione per attestare le esperienze pregresse	p. 244
<i>Cap. 4 - Gestione della procedura</i>	
⌚ Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento	p. 246
Check-list particolareggiata per la redazione del piano di risanamento	p. 249
⌚ Protocollo di conduzione della composizione negoziata	p. 254
Piattaforma telematica nazionale	p. 265
Anche i prestiti garantiti delle PMI entrano negli accordi transattivi	p. 271
<i>Cap. 5 - Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio</i>	
⌚ Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio	p. 273
⌚ Procedimento di omologa del concordato semplificato	p. 279
Valutazione del tribunale nel concordato semplificato	p. 283
<b>Parte V - Procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza</b>	
<i>Cap. 1 - Procedimento unitario</i>	
Principi di carattere processuale nell'ambito del Codice della crisi	p. 286
Procedimento unitario per l'accesso alle procedure	p. 291
⌚ Accesso alla procedura di concordato preventivo	p. 295
⌚ Omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti	p. 300
Apertura della liquidazione giudiziale	p. 306
Buone prassi nel settore delle procedure concorsuali	p. 313
<i>Cap. 2 - Misure cautelari e protettive</i>	
⌚ Misure cautelari e protettive	p. 316
<i>Cap. 3 - Impugnazioni</i>	
⌚ Impugnazioni nel Codice della crisi	p. 322

## Parte VI - Crisi da sovraindebitamento

### Cap. 1 - Procedure per la risoluzione della crisi

Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento	p. 328
Ristrutturazione dei debiti del consumatore	p. 331
Valutazione del merito creditizio nelle procedure da sovraindebitamento	p. 337
Prosecuzione del mutuo ipotecario nelle procedure di sovraindebitamento	p. 341

### Cap. 2 - Procedure di concordato minore

Presupposti, apertura ed omologazione del concordato minore	p. 343
Concordato minore: la posizione di Assonime per le imprese minori	p. 350

### Cap. 3 - Procedure di liquidazione controllata

Presupposti, apertura ed esecuzione della liquidazione controllata	p. 354
--	--------

### Cap. 4 - Procedure di esdebitazione

Esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata	p. 360
✍ Esdebitazione del debitore incapiente	p. 363
Soglia minima d'accesso per l'esdebitazione del debitore incapiente	p. 367

## Parte VII - Strumento di regolazione della crisi

### Cap. 1 - Strumenti negoziali stragiudiziali

✍ Strumenti negoziali di regolazione della crisi	p. 369
✍ Piano attestato di risanamento nel Codice della crisi	p. 375
Accordi di ristrutturazione dei debiti nel Codice della crisi	p. 379
✍ Crediti tributari e contributivi nel Codice della crisi: accordi di transazione	p. 383

### Cap. 2 - Procedure concorsuali

Procedure di regolazione della Crisi e dell'insolvenza	p. 389
Concordato preventivo	p. 395
✍ Contratti di leasing nel concordato preventivo	p. 401
Cram down tributario e contributivo nel concordato preventivo	p. 405
Applicazione estensiva del Cram down secondo l'Agenzia delle Entrate	p. 407

## Parte VIII - Liquidazione giudiziale

### Cap. 1 - Procedura

Liquidazione giudiziale	p. 409
✍ Programma di liquidazione	p. 411
✍ Ripartizione dell'attivo nella liquidazione giudiziale	p. 417
✍ Credito fondiario nella procedura di liquidazione	p. 426
✍ Azione revocatoria nella liquidazione giudiziale	p. 430
✍ Impugnazione dello stato passivo nella liquidazione giudiziale	p. 436
Custodia ed amministrazione dei beni nella liquidazione giudiziale	p. 439

*Cap. 2 - Effetti dell'apertura della liquidazione*

✍ Effetti per i creditori	p. 442
✍ Effetti per il debitore	p. 449
✍ Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori	p. 456
✍ Effetti sui rapporti giuridici pendenti	p. 461

*Cap. 3 - Procedura concordataria*

✍ Concordato nella liquidazione giudiziale	p. 469
--	--------

**Parte IX - Rapporti di lavoro nella crisi d'impresa***Cap. 1 - Contratti e crediti dei lavoratori*

Disciplina dei rapporti di lavoro	p. 479
✍ Rapporti di lavoro nella liquidazione giudiziale	p. 482
✍ Trattamento e graduazione dei crediti del lavoratore e degli enti previdenziali	p. 488

**Parte X - Gruppi di imprese***Cap. 1 - Estensione delle procedure*

Gruppi d'impresa: accordi di ristrutturazione e introduzione al concordato	p. 492
Concordato di gruppo	p. 496
Risanamento delle società eterodirette	p. 500

**Parte XI - Liquidazione coatta amministrativa***Cap. 1 - Procedura*

✍ Presupposti, apertura e gestione della liquidazione coatta amministrativa	p. 503
Insolvenza delle società cooperative: disciplina e strumenti di tutela per i creditori	p. 508

**Parte XII - Disposizioni penali***Cap. 1 - Fattispecie rilevanti e misure*

Sistema penale nel Codice della crisi	p. 513
Reati fallimentari nel Codice della crisi	p. 518
Reati nell'ambito della liquidazione giudiziale	p. 523
Reati previsti per le altre procedure	p. 533
Elementi e misure comuni ai reati fallimentari	p. 541
Ricadute penali per i sindaci nel Codice della crisi e dell'insolvenza	p. 543

## *Indice per parola chiave*

<b>Parola Chiave</b>	<b>Titolo</b>	<b>Pagina</b>
Accordo di ristrutturazione	Applicazione estensiva del cram down secondo l'agenzia delle entrate	407
	Impugnazione dello stato passivo nella liquidazione giudiziale	436
	Gruppi d'impres: accordi di ristrutturazione e introduzione al concordato	492
	Misure cautelari e protettive	316
	Strumenti negoziali di regolazione della crisi	369
	Accordi di ristrutturazione dei debiti nel Codice della crisi	379
Accordo transattivo	Anche i prestiti garantiti delle pmi entrano negli accordi transattivi	271
Adeguamento	Codice della crisi: guida agli adeguamenti statutari delle S.r.l.	83
Adesione	Cram down tributario e contributivo nel concordato preventivo	405
Affidamento	Ruolo delle banche nella composizione negoziata della crisi d'impresa	224
Affitto d'azienda	Affitto d'azienda e crisi d'impresa	122
Amministratore	Codice della crisi: guida agli adeguamenti statutari delle S.r.l.	83
	Azioni di responsabilità nel Codice della crisi	117
	Responsabilità degli amministratori delle imprese in crisi	120
	Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza delle società	142
Amministrazione	Custodia ed amministrazione dei beni nella liquidazione giudiziale	439
	Apertura della liquidazione giudiziale	306
Assetto amministrativo	Adeguato assetto amministrativo delle pmi	43
	Verifica sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	48
Assetto organizzativo	Adeguato assetto amministrativo delle pmi	43
	Verifica sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	48
	Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo	57
	Verifiche sull'adeguatezza del sistema di controllo interno	61
	Assetto organizzativo nel rapporto fra organo di controllo e odv	66
	Codice della crisi: guida agli adeguamenti statutari delle S.r.l.	83
	Responsabilità degli amministratori delle imprese in crisi	120
Azione di responsabilità	Azioni di responsabilità nel Codice della crisi	117
Azione revocatoria	Azione revocatoria nella liquidazione giudiziale	430
	Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori	456
Banca	Ruolo delle banche nella composizione negoziata della crisi d'impresa	224
Bilancio consolidato	Risanamento delle società eterodirette	500
Bilancio infrannuale	Bilanci infrannuali per la gestione aziendale	156
Budget	Business plan e budget: strumenti a disposizione dell'imprenditore	170
Buone prassi	Buone prassi nel settore delle procedure concorsuali	313
Business Plan	Business plan e budget: strumenti a disposizione dell'imprenditore	170
Causa di esclusione	Elementi e misure comuni ai reati fallimentari	541
Check-list	Check-list particolareggiata per la redazione del piano di risanamento	249
Classificazione	Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza delle società	142
Cndcec	Codice della crisi e norme di comportamento dei sindaci	73
Codice della crisi	Sistema penale nel Codice della crisi	513
	Ricadute penali per i sindaci nel Codice della crisi e dell'insolvenza	543
	Novità nel Codice della crisi alla luce del D. Lgs. 83/2022	29
	Conservazione del valore per i soci nel Codice della crisi	107
	Responsabilità degli amministratori delle imprese in crisi	120

	Principi di carattere processuale nell'ambito del Codice della crisi	286	
Collegio sindacale	Ricadute penali per i sindaci nel Codice della crisi e dell'insolvenza	543	
	Verifica sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	48	
	Assetto organizzativo nel rapporto fra organo di controllo e odv	66	
	Codice della crisi e norme di comportamento dei sindaci	73	
	Compiti del collegio sindacale nella composizione negoziata della crisi	231	
Compenso	Compensi dell'esperto nella composizione negoziata	242	
Competenza	Procedimento unitario per l'accesso alle procedure	291	
Composizione negoziata	Novità nel Codice della crisi alla luce del D. Lgs. 83/2022	29	
	Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati a regime	204	
	Composizione negoziata della crisi d'impresa	207	
	Composizione negoziata della crisi d'impresa per le imprese sotto soglia	215	
	Misure premiali di natura fiscale per la composizione negoziata della crisi	221	
	Ruolo delle banche nella composizione negoziata della crisi d'impresa	224	
	Organo di controllo nella procedura di composizione negoziata	226	
	Compiti del collegio sindacale nella composizione negoziata della crisi	231	
	Esperto nella composizione negoziata per la crisi d'impresa	235	
	Ruolo degli organi territoriali nella formazione dell'elenco degli esperti	238	
	Compensi dell'esperto nella composizione negoziata	242	
	Elenco degli esperti: documentazione per attestare le esperienze pregresse	244	
	Protocollo di conduzione della composizione negoziata	254	
	Valutazione del tribunale nel concordato semplificato	283	
	Concordato	Concordato nella liquidazione giudiziale	469
		Novità nel Codice della crisi alla luce del D. Lgs. 83/2022	29
		Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio	273
		Procedimento di omologa del concordato semplificato	279
		Valutazione del tribunale nel concordato semplificato	283
Concordato in bianco	Apertura della liquidazione giudiziale	306	
	Presupposti, apertura ed omologazione del concordato minore	343	
	Accesso alla procedura di concordato preventivo	295	
Concordato in continuità	Affitto d'azienda e crisi d'impresa	122	
Concordato minore	Presupposti, apertura ed omologazione del concordato minore	343	
	Concordato minore: la posizione di assonime per le imprese minori	350	
Concordato preventivo	Concordato preventivo	395	
	Contratti di leasing nel concordato preventivo	401	
	Cram down tributario e contributivo nel concordato preventivo	405	
	Applicazione estensiva del cram down secondo l'agenzia delle entrate	407	
	Impugnazione dello stato passivo nella liquidazione giudiziale	436	
	Concordato di gruppo	496	
	Affitto d'azienda e crisi d'impresa	122	
	Accesso alla procedura di concordato preventivo	295	
	Omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti	300	
	Misure cautelari e protettive	316	
	Conservazione	Conservazione del valore per i soci nel Codice della crisi	107
		Ristrutturazione dei debiti del consumatore	331
	Consumatore		
Continuità aziendale	Continuità aziendale e deroghe	92	
Contratto pendente	Effetti sui rapporti giuridici endenti	461	
Controllo	Risanamento delle società eterodirette	500	
	Ricadute penali per i sindaci nel Codice della crisi e dell'insolvenza	543	
Cram down	Applicazione estensiva del cram down secondo l'agenzia delle entrate	407	
Credito	Crediti prededucibili nel Codice della crisi	36	

Credito fondiario	Credito fondiario nella procedura di liquidazione	426
Credito prededucibile	Crediti prededucibili nel Codice della crisi	36
Creditore	Effetti per i creditori	442
	Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori	456
	Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati a regime	204
Crisi da sovraindebitamento	Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento	328
Crisi di impresa	Risanamento delle società eterodirette	500
	Trasparenza ed efficienza delle nomine dei professionisti nel Codice della crisi	40
	Emersione precoce della crisi e ruolo del dscr	199
	Azioni di responsabilità nel Codice della crisi	117
	Responsabilità degli amministratori delle imprese in crisi	120
	Composizione negoziata della crisi d'impresa per le imprese sotto soglia	215
	Sindaci fondamentali nella tempestiva emersione della crisi d'impresa	229
	Esperto nella composizione negoziata per la crisi d'impresa	235
	Procedimento di omologa del concordato semplificato	279
Curatore	Azione revocatoria nella liquidazione giudiziale	430
	Custodia ed amministrazione dei beni nella liquidazione giudiziale	439
	Buone prassi nel settore delle procedure concorsuali	313
Custodia	Apertura della liquidazione giudiziale	306
Debito	Accordi di ristrutturazione dei debiti nel Codice della crisi	379
Debitore	Effetti per il debitore	449
	Esdebitazione del debitore incapiente	363
	Soglia minima d'accesso per l'esdebitazione del debitore incapiente	367
Deroga	Disciplina temporanea sulla riduzione del capitale sociale per perdite nelle società di capitali	98
Documento	Protocollo di conduzione della composizione negoziata	254
Dovere	Principi generali e definizioni nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza	21
	Responsabilità, doveri e rischi nella nuova crisi d'impresa	81
DSCR	Emersione precoce della crisi e ruolo del dscr	199
Ente previdenziale	Trattamento e graduazione dei crediti del lavoratore e degli enti previdenziali	488
Esdebitazione	Esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata	360
	Esdebitazione del debitore incapiente	363
	Soglia minima d'accesso per l'esdebitazione del debitore incapiente	367
Esperto	Trasparenza ed efficienza delle nomine dei professionisti nel Codice della crisi	40
	Esperto nella composizione negoziata per la crisi d'impresa	235
	Ruolo degli organi territoriali nella formazione dell'elenco degli esperti	238
	Compensi dell'esperto nella composizione negoziata	242
	Elenco degli esperti: documentazione per attestare le esperienze pregresse	244
	Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio	273
Fallimento	Reati fallimentari nel Codice della crisi	518
	Elementi e misure comuni ai reati fallimentari	541
Fondo di garanzia	Anche i prestiti garantiti delle pmi entrano negli accordi transattivi	271
Formazione	Ruolo degli organi territoriali nella formazione dell'elenco degli esperti	238
Graduazione	Trattamento e graduazione dei crediti del lavoratore e degli enti previdenziali	488
Gruppo	Gruppi d'impresе: accordi di ristrutturazione e introduzione al concordato	492
	Concordato di gruppo	496
Impresa minore	Concordato minore: la posizione di assonime per le imprese minori	350
Impugnazione	Impugnazione dello stato passivo nella liquidazione giudiziale	436
	Impugnazioni nel Codice della crisi	322
Incapiente	Esdebitazione del debitore incapiente	363
	Soglia minima d'accesso per l'esdebitazione del debitore incapiente	367
Indicatore crisi	Modelli aziendalistici di emersione precoce della crisi	51

	Sistema degli indicatori della crisi prima del D. Lgs. 83/2022	150
Indice	Modelli aziendalistici di emersione precoce della crisi	51
Indice di allerta	Sistema degli indicatori della crisi prima del D. Lgs. 83/2022	150
Insolvenza	Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza	389
Interesse	Misure premiali di natura fiscale per la composizione negoziata della crisi	221
Lavoratore	Trattamento e graduazione dei crediti del lavoratore e degli enti previdenziali	488
Leasing	Contratti di leasing nel concordato preventivo	401
Liquidazione	Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio	273
	Presupposti, apertura ed esecuzione della liquidazione controllata	354
	Esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata	360
Liquidazione coatta amministrativa	Presupposti, apertura e gestione della liquidazione coatta amministrativa	503
	Insolvenza delle società cooperative: disciplina e strumenti di tutela per i creditori	508
Liquidazione giudiziale	Liquidazione giudiziale	409
	Ripartizione dell'attivo nella liquidazione giudiziale	417
	Azione revocatoria nella liquidazione giudiziale	430
	Impugnazione dello stato passivo nella liquidazione giudiziale	436
	Custodia ed amministrazione dei beni nella liquidazione giudiziale	439
	Effetti per i creditori	442
	Effetti per il debitore	449
	Effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori	456
	Effetti sui rapporti giuridici pendenti	461
	Concordato nella liquidazione giudiziale	469
	Rapporti di lavoro nella liquidazione giudiziale	482
	Insolvenza delle società cooperative: disciplina e strumenti di tutela per i creditori	508
	Reati nell'ambito della liquidazione giudiziale	523
	Novità nel Codice della crisi alla luce del D. Lgs. 83/2022	29
	Apertura della liquidazione giudiziale	306
	Buone prassi nel settore delle procedure concorsuali	313
	Esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata	360
Merito creditizio	Valutazione del merito creditizio nelle procedure da sovraindebitamento	337
Misura cautelare	Misure cautelari e protettive	316
Modello aziendale	Modelli aziendalistici di emersione precoce della crisi	51
Modello organizzativo	Codice della crisi e responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001	111
Monitoraggio	Monitoraggio continuo per una rapida emersione della crisi	146
Mutuo ipotecario	Prosecuzione del mutuo ipotecario nelle procedure di sovraindebitamento	341
Nomina	Organo di controllo e revisione nelle S.r.l.	70
Norma di comportamento	Codice della crisi e norme di comportamento dei sindaci	73
Nota integrativa	Emersione precoce della crisi e ruolo del dscr	199
Notariato	Disciplina temporanea sulla riduzione del capitale sociale per perdite nelle società di capitali	98
Obbligo	Organo di controllo e revisione nelle S.r.l.	70
Oic	Continuità aziendale e deroghe	92
Omologa	Procedimento di omologa del concordato semplificato	279
	Omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti	300
Omologazione	Applicazione estensiva del cram down secondo l'agenzia delle entrate	407
	Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio	273
	Valutazione del tribunale nel concordato semplificato	283
Organismo di vigilanza	Assetto organizzativo nel rapporto fra organo di controllo e odv	66
Organo amministrativo	Organo di controllo nella procedura di composizione negoziata	226
Organo di controllo	Codice della crisi: guida agli adeguamenti statutari delle S.r.l.	83
	Organo di controllo nella procedura di composizione negoziata	226
	Compiti del collegio sindacale nella composizione negoziata della crisi	231

Pagamento	Azione revocatoria nella liquidazione giudiziale	430
Perdita di esercizio	Disciplina temporanea sulla riduzione del capitale sociale per perdite nelle società di capitali	98
Piano attestato	Piano attestato di risanamento nel Codice della crisi	375
Piano di risanamento	Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento	246
	Check-list particolareggiata per la redazione del piano di risanamento	249
	Piano attestato di risanamento nel Codice della crisi	375
Piano di ristrutturazione	Ristrutturazione dei debiti del consumatore	331
Piattaforma	Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento	246
Piattaforma telematica nazionale	Piattaforma telematica nazionale	265
Prestito garantito	Anche i prestiti garantiti delle pmi entrano negli accordi transattivi	271
Principio	Principi generali e definizioni nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza	21
Procedimento	Procedimento unitario per l'accesso alle procedure	291
Procedimento unitario	Principi di carattere processuale nell'ambito del Codice della crisi	286
Procedura concorsuale	Buone prassi nel settore delle procedure concorsuali	313
Programma di liquidazione	Programma di liquidazione	411
Prosecazione	Prosecazione del mutuo ipotecario nelle procedure di sovraindebitamento	341
Rapporto di lavoro	Disciplina dei rapporti di lavoro	479
	Rapporti di lavoro nella liquidazione giudiziale	482
Reato	Sistema penale nel Codice della crisi	513
	Reati fallimentari nel Codice della crisi	518
	Reati nell'ambito della liquidazione giudiziale	523
	Reati previsti per le altre procedure	533
	Elementi e misure comuni ai reati fallimentari	541
Reato presupposto	Codice della crisi e responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001	111
Reclamo	Principi di carattere processuale nell'ambito del Codice della crisi	286
Regolazione	Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza	389
	Strumenti negoziali di regolazione della crisi	369
Responsabilità	Ricadute penali per i sindaci nel Codice della crisi e dell'insolvenza	543
	Responsabilità, doveri e rischi nella nuova crisi d'impresa	81
Responsabilità amministrativa	Codice della crisi e responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001	111
	Responsabilità degli amministratori delle imprese in crisi	120
Revisore legale	Organo di controllo e revisione nelle S.r.l.	70
Revoca	Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza delle società	142
Ricapitalizzazione	Continuità aziendale e deroghe	92
Riduzione capitale sociale	Disciplina temporanea sulla riduzione del capitale sociale per perdite nelle società di capitali	98
Ripartizione	Ripartizione dell'attivo nella liquidazione giudiziale	417
Risanamento	Risanamento delle società eterodirette	500
Ristrutturazione del debito	Cram down tributario e contributivo nel concordato preventivo	405
	Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento	246
	Omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti	300
	Ristrutturazione dei debiti del consumatore	331
Sanzione	Misure premiali di natura fiscale per la composizione negoziata della crisi	221
Segnalazione	Responsabilità, doveri e rischi nella nuova crisi d'impresa	81
	Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati a regime	204
	Sindaci fondamentali nella tempestiva emersione della crisi d'impresa	229
Sindaco	Ricadute penali per i sindaci nel Codice della crisi e dell'insolvenza	543
	Azioni di responsabilità nel Codice della crisi	117
	Sindaci fondamentali nella tempestiva emersione della crisi d'impresa	229
Sindaco unico	Organo di controllo e revisione nelle S.r.l.	70
Sistema di controllo interno	Verifiche sull'adeguatezza del sistema di controllo interno	61
Società cooperativa	Insolvenza delle società cooperative: disciplina e strumenti di tutela per i creditori	508

Socio	Codice della crisi: guida agli adeguamenti statutari delle S.r.l.	83
	Conservazione del valore per i soci nel Codice della crisi	107
Sospensione	Impugnazioni nel Codice della crisi	322
Sovraindebitamento	Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento	328
	Valutazione del merito creditizio nelle procedure da sovraindebitamento	337
	Prosecuzione del mutuo ipotecario nelle procedure di sovraindebitamento	341
	Presupposti, apertura ed esecuzione della liquidazione controllata	354
Statuto	Codice della crisi: guida agli adeguamenti statutari delle S.r.l.	83
Struttura	Codice della crisi d'impresa: struttura, entrata in vigore ed ambito di applicazione	15
Transazione fiscale	Crediti tributari e contributivi nel Codice della crisi: accordi di transazione	383
Trasparenza	Trasparenza ed efficienza delle nomine dei professionisti nel Codice della crisi	40
Valore	Conservazione del valore per i soci nel Codice della crisi	107
Valutazione	Valutazione del merito creditizio nelle procedure da sovraindebitamento	337
Valutazione d'azienda	Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo	57
Verifica	Verifiche sull'adeguatezza del sistema di controllo interno	61
	Valutazione del tribunale nel concordato semplificato	283
Vigilanza	Presupposti, apertura e gestione della liquidazione coatta amministrativa	503
	Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo	57
	Assetto organizzativo nel rapporto fra organo di controllo e odv	66
	Azioni di responsabilità nel Codice della crisi	117
Voto	Cram down tributario e contributivo nel concordato preventivo	405

**Direttore responsabile**  
ANSELMO CASTELLI

**Vice direttore**  
Stefano Zanon

**Coordinamento scientifico e di redazione**  
Andrea Guerra, Cristiano Corghi

**Consiglio di redazione**  
G. Beschi, L. Binda, A. Castelli, S. Filisina, A. Pratesi, L. Reina,  
R. Stanghellini, S. Zanon

**Comitato di esperti**  
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi, F. Bava, F. Boni, A. Bonghi,  
E. Bozza, M. Brisciani, A. Casotti, L. Dall'Oca, A. Devalle,  
F. Donato, M. Frascarelli, M.R. Gheido, A. Grassotti, P. Meneghetti,  
M. Nocivelli, A. Pescari, F. Poggiani, R.A. Rizzi, G. Saccenti,  
A. Scaini, M.T. Tessadri, F. Vollono, F. Zuech

**Hanno collaborato a questo numero**

G. Beschi, L. Binda, C. Corghi, S. Filisina,  
L. Nardi, A. Pratesi, L. Reina, R. Redeghieri

**Composizione e impaginazione**  
Nicoletta Abellondi, Emanuele Accorsi, Barbara Ferrari,  
Alessandro Vezzoni

**Formazione**  
Alberto Bendoni, Giuseppe Sberna

**Marketing**  
Alessandra Cinquetti

**Commerciale**  
Michaela Bresciani, Elena Galdi, Elisa Mazzotti,  
Maria Elena Pasini, Alessia Pellizzoni, Giulia Rampazzo

**Ricerca e sviluppo**  
Alessandro Beruffi, Stefano Bottaglia,  
Ambra Pellizzoni, Silvia Sartori, Cristian Zuliani

**Servizio Clienti e abbonamenti**  
Silvia Pavoni, Elena Perosi, Monia Ubertini

**Servizi amministrativi**  
Erika Darra

**Pubblicità**  
Centro Studi Castelli S.r.l.

**Stampa**  
Color Art  
Via Industriale, 24/26 - Rodengo Saiano (BS)  
Tel. 030/2308411

**Editore**  
Centro Studi Castelli S.r.l.  
Via Bonfiglio, n. 33 - C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo (MN)  
Tel. 0376/775130 - Fax. 0376/770151  
Sito Web: WWW.RATIO.IT  
P.E.: servizioclienti@gruppcastelli.com

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione. Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

L'Editore e la Direzione della Rivista declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi negli articoli.

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

**\*\*\* Riproduzione vietata \*\*\***

**Informativa privacy**

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 7 D. Lgs. 196/2003 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - [privacy@gruppcastelli.com](mailto:privacy@gruppcastelli.com)

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo [www.ratio.it/privacy](http://www.ratio.it/privacy)

## CAPITOLO 1°

L. 19.10.2017, n. 155  
 D. Lgs. 12.01.2019, n. 14  
 D. Lgs. 26.10.2020, n. 147  
 D.L. 24.08.2021, n. 118 conv. in  
 L. 21.10.2021, n. 147  
 Art. 30-sexies D.L. 6.11.2021, n. 152  
 conv. con modif. da L. 29.12.2021, n. 233  
 D. Lgs. 17.06.2022, n. 83

# CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA: STRUTTURA, ENTRATA IN VIGORE ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Con L. 19.10.2017, n. 155 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30.10.2017), il Governo è stato delegato ad adottare entro 12 mesi (14.11.2018) dalla data di entrata in vigore della stessa legge (14.11.2017), osservando i principi e i criteri direttivi in essa contenuti, uno o più decreti legislativi:

- per la riforma organica delle procedure concorsuali di cui al R.D. 16.03.1942, n. 267 (legge fallimentare) e successive modifiche, della disciplina sulla composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. 27.01.2012, n. 3 e successive modifiche;


- nonché per la revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie.

L'intento del legislatore è quello di creare un testo unico delle

crisi d'impresa e pervenire così ad una riforma complessiva dell'intera materia, nella prospettiva di allineare l'Italia alla maggior parte dei Paesi Europei ed adeguare il nostro ordinamento ai principi elaborati in sede comunitaria ed internazionale.

Con il D. Lgs. 12.01.2019, n. 14, di attuazione della predetta legge delega, è stato approvato il nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (NCCI). L'entrata in vigore, salvo talune eccezioni, era prevista inizialmente dal 15.08.2020 (18 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta in data 14.2.2019), ma è stata prorogata, una prima volta, dal 1.09.2021, successivamente, dal 16.05.2022 e infine dal 15.07.2022.

## ASPETTI GENERALI



## STRUTTURA DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

<b>DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI</b> Artt. 1- 11	⇒ La parte introduttiva contiene definizioni e principi generali di natura sostanziale e processuale, che dovrebbero ispirare l'interpretazione e l'applicazione delle nuove disposizioni.
<b>COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI E SEGNALAZIONI PER L'ANTICIPATA EMERSIONE DELLA CRISI</b> Artt. 12-25-undecies	⇒ <ul style="list-style-type: none"> <li>• È una parte innovativa dedicata agli strumenti di prevenzione della crisi, suddivisi tra composizione negoziata della crisi, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi.</li> <li>• Sono strumenti destinati a consentire all'imprenditore di intervenire in tempo utile affinché una situazione di difficoltà economica o finanziaria, anche solo prospettica, dell'azienda, atta ad incidere sulla continuità dell'attività, non si traduca in crisi conclamata, se non in una piena e definitiva insolvenza, e di porre così in essere le azioni utili a tal fine.</li> </ul>
<b>PROCEDIMENTO UNITARIO DI ACCESSO ALLE PROCEDURE</b> Artt. 26-55	⇒ La disciplina dettata per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza caratterizzata da un procedimento unitario per ricorrere agli istituti tradizionalmente dedicati alla gestione delle situazioni di dissesto, più o meno grave, delle imprese.
<b>ACCORDI</b> Artt. 56-64-quater	⇒ Con la dizione "accordi", il NCCI prevede gli strumenti negoziali di regolazione della crisi, da un lato, i piani attestati di matrice prettamente privatistica; dall'altro lato, gli strumenti che richiedono il ricorso all'Autorità giudiziaria, vale a dire gli accordi di ristrutturazione disciplinati in tre diverse figure con una variante per quelli in estensione, la convenzione di moratoria, gli accordi relativi a debiti fiscali e previdenziali e il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.
<b>CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO</b> Artt. 65-83	⇒ È la parte dedicata alla crisi da sovraindebitamento dei consumatori e delle imprese di piccole dimensioni, cui sono dedicati due strumenti soggettivamente alternativi, la ristrutturazione dei debiti del consumatore, con la variante degli accordi familiari, e il concordato minore.
<b>CONCORDATO PREVENTIVO</b> Artt. 84-120	⇒ <ul style="list-style-type: none"> <li>• È la parte che tratta della procedura concorsuale a carattere volontario nella quale il debitore, imprenditore che versi in uno stato di crisi o insolvenza, formula una proposta ai creditori, accompagnata da un piano che abbia concrete possibilità di realizzazione, con cui propone di soddisfare i crediti con le forme, le modalità e le tempistiche in essa indicate.</li> <li>• È la parte relativa all'istituto che ricalca, con alcune differenze, il concordato preventivo già previsto dalla legge fallimentare.</li> </ul>
<b>STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA DELLE SOCIETÀ</b> Artt. 120-bis-120-quinquies	⇒ È una nuova sezione introdotta dal D.Lgs. 83/2022, in attuazione dei principi della direttiva europea (art. 12 Dir. UE 2019/2013), è dedicata ai quadri di ristrutturazione preventiva delle società e si compone di 4 articoli.
<b>LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE</b> Artt. 121-253	⇒ Si tratta dell'istituto che prende il posto di quella che era la procedura fallimentare.

<p><b>DISPOSIZIONI SOCIETARIE</b></p> <p>Artt. 254-267</p>	<p>⇒ Le norme sul concordato preventivo e sulla liquidazione giudiziale si completano con alcune disposizioni dedicate alle società.</p>				
<p><b>LIQUIDAZIONE CONTROLLATA ED ESDEBITAZIONE</b></p> <p>Artt. 268-277</p> <p>Artt. 278-283</p>	<p>⇒ Le previsioni dedicate al sovraindebitamento si completano con una procedura speculare alla liquidazione giudiziale, la liquidazione controllata del sovraindebitato, cui segue la disciplina generale dell'esdebitazione.</p>				
<p><b>GRUPPI D'IMPRESA</b></p> <p>Artt. 284-292</p>	<p>⇒ Una delle principali novità del NCCI riguarda le disposizioni relative ai gruppi di imprese, sia con riferimento agli strumenti di regolazione della crisi, sia con riguardo alla liquidazione giudiziale.</p>				
<p><b>LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA</b></p> <p>Artt. 293-316</p>	<p>⇒ La parte relativa alla liquidazione coatta amministrativa non è stata oggetto di riscrittura.</p>				
<p><b>LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E MISURE CAUTELARI PENALI</b></p> <p>Artt. 317-347</p>	<p>⇒ È la parte delle norme dedicate ai rapporti della liquidazione giudiziale con le misure cautelari penali e con le disposizioni sostanziali sempre di carattere penale.</p>				
<p><b>ATTUAZIONE, COORDINAMENTO E DISCIPLINA TRANSITORIA</b></p> <p>Artt. 348-374</p>	<p>⇒ Sono le norme dedicate all'attuazione e al coordinamento con altri ambiti normativi nonché alla disciplina applicabile in via transitoria.</p>				
<p><b>ENTRATA IN VIGORE</b></p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="438 1467 614 1870"> <p>⇒ Regola generale sull'entrata in vigore: 15.07.2022</p> </td> <td data-bbox="622 1467 1500 1870"> <p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il Nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza è entrato in vigore il 15.07.2022 per effetto della modifica dell'art. 389 NCCI da parte dell'art. 42, c. 1, lett. a), del D.L. 36/2022.</li> <li>• Originariamente, l'art. 389 del NCCI prevedeva, quale regola generale, che le previsioni del D.Lgs. 12.01.2019, n. 14 entrassero in vigore decorso diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (14.12.2019): quindi, il NCCI sarebbe dovuto entrare in vigore il 15.08.2020.</li> <li>• Questa data è stata rinviata tre volte, in considerazione degli effetti provocati sulle imprese dall'emergenza epidemiologica derivata dal Covid-19: <ul style="list-style-type: none"> <li>.. una prima volta al 1.09.2022 per effetto del D.L. 23/2020;</li> <li>.. una seconda volta al 16.05.2022 per effetto del citato D.L. 118/2021;</li> <li>.. una terza volta al 15.07.2022 dal D.L. 36/2022.</li> </ul> </li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="438 1881 614 2083"> <p>⇒ Entrata in vigore differita: 31.12.2023 (non più prevista)</p> </td> <td data-bbox="622 1881 1500 2083"> <p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le disposizioni del Titolo II della parte prima del NCCI riguardanti le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi entrano in vigore dal 31.12.2023.</li> <li>• Dal 15.07.2022 il sistema di allerta è sostituito dalle comunicazioni circa l'esistenza di debiti rilevanti, già previste dal NCCI.</li> </ul> </td> </tr> </table>	<p>⇒ Regola generale sull'entrata in vigore: 15.07.2022</p>	<p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il Nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza è entrato in vigore il 15.07.2022 per effetto della modifica dell'art. 389 NCCI da parte dell'art. 42, c. 1, lett. a), del D.L. 36/2022.</li> <li>• Originariamente, l'art. 389 del NCCI prevedeva, quale regola generale, che le previsioni del D.Lgs. 12.01.2019, n. 14 entrassero in vigore decorso diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (14.12.2019): quindi, il NCCI sarebbe dovuto entrare in vigore il 15.08.2020.</li> <li>• Questa data è stata rinviata tre volte, in considerazione degli effetti provocati sulle imprese dall'emergenza epidemiologica derivata dal Covid-19: <ul style="list-style-type: none"> <li>.. una prima volta al 1.09.2022 per effetto del D.L. 23/2020;</li> <li>.. una seconda volta al 16.05.2022 per effetto del citato D.L. 118/2021;</li> <li>.. una terza volta al 15.07.2022 dal D.L. 36/2022.</li> </ul> </li> </ul>	<p>⇒ Entrata in vigore differita: 31.12.2023 (non più prevista)</p>	<p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le disposizioni del Titolo II della parte prima del NCCI riguardanti le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi entrano in vigore dal 31.12.2023.</li> <li>• Dal 15.07.2022 il sistema di allerta è sostituito dalle comunicazioni circa l'esistenza di debiti rilevanti, già previste dal NCCI.</li> </ul>
<p>⇒ Regola generale sull'entrata in vigore: 15.07.2022</p>	<p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il Nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza è entrato in vigore il 15.07.2022 per effetto della modifica dell'art. 389 NCCI da parte dell'art. 42, c. 1, lett. a), del D.L. 36/2022.</li> <li>• Originariamente, l'art. 389 del NCCI prevedeva, quale regola generale, che le previsioni del D.Lgs. 12.01.2019, n. 14 entrassero in vigore decorso diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (14.12.2019): quindi, il NCCI sarebbe dovuto entrare in vigore il 15.08.2020.</li> <li>• Questa data è stata rinviata tre volte, in considerazione degli effetti provocati sulle imprese dall'emergenza epidemiologica derivata dal Covid-19: <ul style="list-style-type: none"> <li>.. una prima volta al 1.09.2022 per effetto del D.L. 23/2020;</li> <li>.. una seconda volta al 16.05.2022 per effetto del citato D.L. 118/2021;</li> <li>.. una terza volta al 15.07.2022 dal D.L. 36/2022.</li> </ul> </li> </ul>				
<p>⇒ Entrata in vigore differita: 31.12.2023 (non più prevista)</p>	<p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le disposizioni del Titolo II della parte prima del NCCI riguardanti le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi entrano in vigore dal 31.12.2023.</li> <li>• Dal 15.07.2022 il sistema di allerta è sostituito dalle comunicazioni circa l'esistenza di debiti rilevanti, già previste dal NCCI.</li> </ul>				

**ENTRATA  
IN  
VIGORE  
(segue)**Entrata  
in vigore  
anticipata:  
16.03.2019

Il secondo comma dell'art. 389 del NCCI prevedeva tuttavia che singole norme entrassero in vigore il 30° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo, e quindi dal 16.03.2019. Si tratta, in particolare:

Materia	Normativa
Competenza del tribunale in materia di amministrazione straordinaria.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 27, c. 1 NCCI.</li> <li>• Art. 350, c. 1 NCCI (che modifica l'art. 3, c. 1 D. Lgs. 270/99).</li> </ul>
Obblighi della società in tema di rilevazione della crisi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 375 NCCI (che modifica l'art. 2086 c.c.).</li> <li>• Art. 377 NCCI (che modifica i seguenti articoli: artt. 2257, c. 1; 2380-bis, c. 1; 2409-novies, c. 1 e 2475, c. 1 e c. 5 c.c.).</li> </ul>
Azioni di responsabilità nella s.r.l.	Art. 378, c. 1 NCCI (che introduce l'art. 2476, c. 6 C.C. e l'art. 2486 c. 3 c.c.).
Quantificazione del danno nell'azione di responsabilità contro gli amministratori di società che violano l'obbligo di gestione conservativa della società.	Art. 378, c. 2 NCCI (che modifica l'art. 2486 c.c.).
Obbligo dell'organo di controllo o del revisore nella S.r.l.	Art. 379 NCCI (che modifica l'art. 2477 c.c.).
Certificazione dei debiti.	Artt. 363 e 364 NCCI
Albo degli incaricati delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure e funzionamento dell'albo.	Artt. 356 e 357 NCCI
Area web riservata.	Art. 359 NCCI
Revoca del fallimento: spese e compenso del curatore.	Art. 366 NCCI

**DISCIPLINA  
TRANSITORIA**

- Il NCCI prevede una specifica disciplina transitoria per le procedure che si aprono prima dell'entrata in vigore dello stesso codice. In particolare, l'art. 390 stabilisce che:
- a) i ricorsi per la dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, per l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 14/2019 sono definiti secondo le disposizioni del R.D. 267/42 (legge fallimentare) nonché della L. 3/2012 (legge sul sovraindebitamento) (c. 1);
  - b) le procedure di fallimento e le altre procedure, pendenti alla data dell'entrata in vigore del D. Lgs. 14/2019, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande presentati sono definite secondo le disposizioni del R.D. 267/42, nonché della L. 3/2012 (c. 2);
  - c) quando, in relazione a queste procedure, sono commessi i fatti puniti dalle disposizioni penali del Titolo VI del R.D. 267/42, nonché della sezione III del Capo II della L. 3/2012, ai medesimi fatti si applicano le predette disposizioni (c. 3).

Tavola n. 1

## Disciplina transitoria per le procedure concorsuali e di risanamento

Procedura		Normativa applicabile
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ricorsi per dichiarazione di fallimento.</li> <li>• Proposte di concordato fallimentare.</li> <li>• Ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione.</li> <li>• Ricorsi per l'apertura del concordato preventivo.</li> <li>• Ricorsi per accertare lo stato di insolvenza delle imprese soggette a LCA.</li> <li>• Domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.</li> </ul>	<b>Depositati prima del 15.07.2022</b>	Le procedure sono definite secondo le disposizioni della legge fallimentare o della legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedure di fallimento.</li> <li>• Concordato fallimentare.</li> <li>• Accordi di ristrutturazione dei debiti.</li> <li>• Concordato preventivo.</li> <li>• Accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a LCA.</li> <li>• Composizione della crisi da sovraindebitamento.</li> </ul>	<b>Pendenti al 15.07.2022</b>	

Tavola n. 2

## Disciplina transitoria per le norme penali

Fatto di reato		Normativa applicabile
Fatti puniti dalle norme penali contenute nella legge fallimentare.	<b>Commessi</b> in relazione alle procedure presentate fino al 14.07.2022 o pendenti al 15.07.2022.	Si applicano le norme penali contenute nella legge fallimentare o nella legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento.
Fatti puniti o nella legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012, sezione III capo II).		

**AMBITO  
DI  
APPLICAZIONE**

Il NCCI disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, oppure imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici (art. 1, c. 1 NCCI).

Tavola n. 2

## Tabella riassuntiva

<b>Debitore in stato di crisi o d'insolvenza</b>	Consumatore.
	Professionista.
	Imprenditore.
<b>Che esercita, anche non a fini di lucro, un'attività</b>	Commerciale.
	Artigianale.
	Agricola.
<b>E che opera come</b>	Persona fisica.
	Persona giuridica o altro ente collettivo.
	Gruppo d'impres.
	Società pubblica.

**ENTI  
PUBBLICI**

- Gli enti pubblici sono esclusi dalla applicazione delle norme del NCCI. In proposito, la relazione al NCCI ha chiarito che gli “enti pubblici” sono quelli “così qualificati dalla legge”. Nella categoria degli enti pubblici rientrano:
  - .. gli enti territoriali locali (comune, province, regioni);
  - .. gli enti pubblici economici (come l’agenzia delle entrate, l’agenzia del demanio e la SIAE);
  - .. gli enti pubblici non economici o enti parastatali svolgono un’attività particolarmente rilevante per lo Stato (vi rientrano ad esempio Inps, Inail, Coni) e sono soggetti al controllo della corte dei conti.

**SOCIETÀ  
PUBBLICHE**

- Il NCCI prevede che sono “fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di crisi di impresa delle società pubbliche” (art. 1, c. 3 NCCI), estendendo quindi a tali società l’applicazione della sua disciplina.
- Precisa infatti la relazione al NCCI che le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento (ora liquidazione giudiziale) e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria (come previsto dall’art. 14 D. Lgs. 175/2016, testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, c.d. TUSPP). In questo senso si era espressa anche la Cassazione che in più occasioni ha chiarito che tutte le società commerciali a totale o parziale partecipazione pubblica, quale che sia la composizione del loro capitale sociale, le attività in concreto esercitate, oppure le forme di controllo cui risultano effettivamente sottoposte, restano assoggettate al fallimento (Cass. 2.07.2018, n. 17279, Cass. 7.02.2017, n. 3196).
- Pur essendo rimaste estranee a quest’opera di riforma sistematica le discipline speciali di regolazione del fenomeno dell’insolvenza e quelle previste per il caso di gravi irregolarità di gestione, si è inteso ricondurre il sistema ad unità prevedendo l’applicabilità dei principi generali del codice, se compatibili con dette discipline speciali.

**PROCEDURE  
NON  
REGOLATE  
DAL NCCI**

- Viene precisato quali sono le procedure concorsuali che non sono oggetto di disciplina. Esso infatti precisa che sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di (art. 1, c. 2 NCCI):
  - a) amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Se la crisi o l’insolvenza di dette imprese non sono disciplinate in via esclusiva, restano applicabili anche le procedure ordinarie regolate dal NCCI;
  - b) liquidazione coatta amministrativa (ai sensi dell’art. 293 NCCI).
- Le disposizioni del NCCI in tema di LCA si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla L. Cost. 3/2001 (art. 1, c. 4 NCCI).

## CAPITOLO 1

L. 19.10.2017, n. 155  
D. Lgs. 12.01.2019, n. 14

# PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI NEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA


Con il D. Lgs. 12.01.2019, n. 14 (G.U. 14.02.2019, n. 38), è stata data attuazione alla delega di cui alla L. 19.10.2017, n. 155, introducendo una riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, attraverso misure finalizzate a consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese, nonché a salvaguardare la capacità imprenditoriale. In quest'ottica sono stati dettati i principi generali e sono state definite alcune nozioni fondamentali, a cominciare da quella di «crisi» (che non equivale all'insolvenza in atto, ma


implica un pericolo di futura insolvenza) e di «insolvenza» (ribadendo, in realtà, la nozione già sufficientemente collaudata da molti decenni di esperienza giurisdizionale). Sempre sul piano definitorio, il legislatore ha abbandonato la tradizionale espressione «fallimento» (e quelle da essa derivate), in conformità a una tendenza già manifestatasi nei principali ordinamenti europei, volta ad evitare l'aura di negatività e di discredito, anche personale, che storicamente a quella parola si accompagna.


## SCHEMA DI SINTESI


<b>PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE</b>	⇒ Adeguatezza delle misure e degli assetti ⇒	Sono introdotte delle misure che permettono all'imprenditore individuale o collettivo di rilevare tempestivamente la crisi.
	⇒ Doveri delle parti ⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vengono sanciti obblighi generali e specifici a carico delle parti interessate dalle procedure.</li> <li>• In generale, nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza il debitore e i creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza.</li> </ul>
	⇒ Prededucibilità dei crediti ⇒	Vengono individuati i crediti prededucibili, intendendo come tali quelli qualificati come prededucibili dalla legge ed elencando poi una serie di crediti professionali.
<b>DEFINIZIONI</b>	⇒ Crisi ⇒	Lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi.
	⇒ Insolvenza ⇒	Lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
	⇒ Sovra-indebitamento ⇒	Lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
	⇒ Impresa minore ⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> <li>.. un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000 nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;</li> <li>.. ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000 nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;</li> <li>.. un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000.</li> </ul> </li> </ul> <p>I predetti valori possono essere aggiornati ogni 3 anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'art. 348.</p>

PRINCIPI GENERALI









<p><b>PRINCIPI DI CARATTERE PROCESSUALE</b></p>	<p>⇒</p>	<p>⇒</p>	<p>Trattazione unitaria delle domande di regolazione della crisi e dell'insolvenza</p>	<p>⇒</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In attuazione del “principio di unitarietà” della procedura di accertamento dello stato di crisi o insolvenza previsto nella legge delega (art. 2, c. 1, lett. d) della L. 155/2017), l’art. 7 del NCCI stabilisce che:             <ul style="list-style-type: none"> <li>.. le domande di accesso ai agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alle procedure di insolvenza sono trattate in un unico procedimento e ogni domanda sopravvenuta è riunita a quella già pendente (art. 7, c. 1 NCCI);</li> <li>.. quando vengono proposte più domande, il Tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l’insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che (art. 7 c. 2, NCCI):                 <ol style="list-style-type: none"> <li>a) la domanda non sia manifestamente inammissibile;</li> <li>b) il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati;</li> <li>c) nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni dell’assenza di pregiudizio per i creditori.</li> </ol> </li> <li>.. ferme le ipotesi di conversione (previste dall’art. 73 e 83 NCCI), il Tribunale procede, su istanza dei soggetti legittimati, all’apertura della liquidazione giudiziale (art. 7, c. 3 NCCI):                 <ol style="list-style-type: none"> <li>1) quando eventuali domande alternative di regolazione della crisi con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale non sono accolte ed è accertato lo stato di insolvenza;</li> <li>2) nei casi di inammissibilità o improcedibilità della domanda;</li> <li>3) nei casi di revoca o inutile decorso dei termini concessi dal giudice (casi previsti dall’art. 49, c. 2 NCCI).</li> </ol> </li> </ul> </li> </ul>
	<p>⇒</p>	<p>⇒</p>	<p>Durata delle misure protettive</p>	<p>⇒</p>	<p>La durata complessiva delle misure protettive, fino all’omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o all’apertura della procedura di insolvenza non può superare il periodo, anche non continuativo, di 12 mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe tenuto conto delle misure protettive (di cui all’art 18 NCCI) (art. 8 NCCI).</p>
	<p>⇒</p>	<p>⇒</p>	<p>Sospensione feriale e patrocinio legale</p>	<p>⇒</p>	<p>Sempre in osservanza dei principi di riduzione della durata e dei costi della gestione della procedura contenuti nella legge delega (art. 2, c. 1, lett. 1) della L. 155/2017), l’art. 9 del NCCI prevede che, salvo non sia disposto diversamente, alle procedure di cui al NCCI non si applica la disciplina della sospensione feriale dei termini (c. 1), ed inoltre che, nelle procedure disciplinate dal NCCI, il patrocinio del difensore è obbligatorio, salvi casi in cui non sia previsto diversamente (c. 2).</p>
	<p>⇒</p>	<p>⇒</p>	<p>Comunicazioni telematiche</p>	<p>⇒</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allo scopo di semplificare e velocizzare la procedura di notificazione (art. 2, c. 1, lett. i) della L. 155/2017), l’art. 10, c. 1 del NCCI stabilisce che le comunicazioni degli organi della procedura si eseguono con modalità telematiche al domicilio digitale risultante dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti (quando siano tenuti obbligatoriamente a munirsi).</li> <li>• Gli organi delle procedure contemplate nel NCCI, ai sensi del c. 2, attivano (dandone comunicazione agli interessati) un domicilio digitale, da utilizzare esclusivamente per le comunicazioni inerenti la procedura:             <ul style="list-style-type: none"> <li>.. ai creditori e titolari di diritti sui beni “che non hanno l’obbligo di munirsi” (lett. a);</li> <li>.. ai soggetti che hanno sede o risiedono all’estero (lett. b);</li> <li>.. al debitore e legale rappresentante della società o ente sottoposti ad una procedura di cui al NCCI (lett. c).</li> </ul> </li> <li>• Nel caso in cui i soggetti obbligati a munirsi di un domicilio digitale non abbiano provveduto ad istituirlo o comunicarlo, ai sensi del c. 3 primo e secondo periodo, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Analogamente avviene nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.</li> </ul>
	<p>⇒</p>	<p>⇒</p>	<p>Attribuzione della giurisdizione</p>	<p>⇒</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L’art. 11 del NCCI regola l’attribuzione della giurisdizione stabilendo che, fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell’Unione europea, la giurisdizione italiana sulla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza disciplinati dalla presente legge sussiste quando il debitore ha in Italia il centro degli interessi principali o una dipendenza.</li> <li>• Avverso il provvedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza è ammessa impugnazione per difetto di giurisdizione da chiunque vi abbia interesse, applicandosi il procedimento di cui all’art. 51. È sempre ammesso il ricorso per cassazione.</li> <li>• La giurisdizione italiana sussiste anche per le azioni che derivano direttamente dalla procedura.</li> </ul>

## Tavola

## Principali definizioni aventi carattere esplicativo o sintetico (art. 2)

<b>Crisi</b>	Lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi.
<b>Insolvenza</b>	Lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
<b>Sovraindebitamento</b>	Lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa, ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
<b>Impresa minore</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> <li>.. un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a € 300.000 nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;</li> <li>.. ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 200.000 nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;</li> <li>.. un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a € 500.000.</li> </ul> </li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>I predetti valori possono essere aggiornati ogni 3 anni con decreto del Ministro della Giustizia, adottato a norma dell'art. 348.</p> </div>

## Tavola (segue)

<b>Consumatore</b>	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.
<b>Società pubbliche</b>	Le società a controllo pubblico, le società a partecipazione pubblica e le società in house di cui all'art. 2, lett. m), n), o), del D. Lgs. 19.08.2016, n. 175.
<b>Gruppo di imprese</b>	L'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto.
<b>Gruppi di imprese di rilevante dimensione</b>	I gruppi di imprese composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui all'art. 3, par. 6 e 7 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26.06.2013.
<b>Parti correlate</b>	Si intendono quelle indicate come tali nel Regolamento della Consob in materia di operazioni con parti correlate.
<b>Centro degli interessi principali del debitore (COMI)</b>	Il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi.
<b>Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza</b>	Le misure, gli accordi e le procedure volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi.
<b>Albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese</b>	L'albo, istituito presso il Ministero della giustizia e disciplinato dall'art. 356, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza previsti dal presente codice.
<b>Professionista indipendente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il professionista incaricato dal debitore nell'ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> <li>.. essere iscritto all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali;</li> <li>.. essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile;</li> <li>.. non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale;</li> </ul> </li> </ul> <p>il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa.</p>
<b>Esperto</b>	Il soggetto terzo e indipendente, iscritto nell'elenco di cui all'art. 13, c. 3 e nominato dalla commissione di cui al c. 6 del medesimo art. 13, che facilita le trattative nell'ambito della composizione negoziata.
<b>Misure protettive</b>	Le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.
<b>Misure cautelari</b>	I provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza.
<b>Classe di creditori</b>	Insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei.
<b>Domicilio digitale</b>	Il domicilio di cui all'art. 1, c. 1, lett. n-ter) del D. Lgs. 7.03.2005, n. 82.
<b>OCC</b>	Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinati dal D.M. del Ministro della Giustizia del 24.09.2014, n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal presente codice.

## CAPITOLO 1

D. Lgs. 17.06.2022, n. 83

# NOVITÀ NEL CODICE DELLA CRISI ALLA LUCE DEL D. LGS. 83/2022

Dopo alcuni rinvii e diversi ripensamenti da parte del legislatore il 15.07.2022 è definitivamente entrato in vigore il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D. Lgs 14/2019. Profondamente rivisto il testo definitivo, contiene istituti prima assenti e la soppressione di altri già presenti.

Scopo fondamentale della normativa è quello di indurre l'imprenditore, indipendentemente dalla veste giuridica, a gestire l'impresa secondo principi di corretta amministrazione, con l'ausilio degli strumenti scientifici e tecnici a disposizione, anche allo scopo di prevenire la crisi d'impresa a salvaguardia della continuità aziendale. Lo spirito riformatore riposa sulla concezione di un nuovo modo di fare impresa che, con

l'aiuto degli strumenti a disposizione, si proietti nel futuro in modo tale da poter rilevare eventuali squilibri ed operare le necessarie scelte in tempo utile.

Con il D. Lgs. 83/2022, è stato dato definitivo seguito al recepimento della Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo e del Consiglio, c.d. direttiva Insolvency, emanata a modifica della direttiva UE 2017/1132 sulla ristrutturazione e sull'insolvenza, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione e dell'insolvenza ed esdebitazione.

## SCHEMA DI SINTESI

Capo I		Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Modifiche intervenute alla Parte Prima, Titolo I, Capo I, del D. Lgs. 12.01.2019, n. 14 (art. 1).		
Art. 2	<b>Definizioni</b>	
		Sono state modificate alcune definizioni ed introdotte le nuove lettere m-bis) e o-bis) riferite rispettivamente agli "strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza" e alla figura dell'"esperto".
Modifiche intervenute alla Parte Prima, Titolo I, Capo II, Sezione I, del D. Lgs. 12.01.2019, n. 14 (art. 2).		
Art. 3	<b>Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>È stata prevista sia per l'imprenditore individuale che collettivo l'adozione di adeguati assetti ai fini della rilevazione tempestiva della crisi.</li> <li>La funzione degli assetti e degli indici e l'elencazione delle anomalie che costituiscono segnali di previsione di una potenziale crisi.</li> </ul>
Art. 4	<b>Doveri delle parti</b>	
		Si definiscono con maggiore specificazione quali sono i doveri del debitore precisando, inoltre, che debitore e creditori, nel corso delle trattative, devono assumere comportamenti secondo buona fede e correttezza.
Art. 5	<b>Trasparenza ed efficienza delle nomine e trattazione prioritaria delle controversie</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene previsto che le nomine dei professionisti effettuate dalle commissioni assicurino il rispetto dei criteri di rotazione, trasparenza ed efficienza.</li> <li>Viene sancito, inoltre, che venga data priorità alla trattazione delle controversie nelle quali è parte un organo nominato dall'autorità giudiziaria o amministrativa nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi.</li> </ul>
Modifiche intervenute alla Parte Prima, Titolo I, Capo II, Sezione II, del D. Lgs. 12.01.2019, n. 14 (art. 3).		
Art. 5-bis	<b>Pubblicazione delle informazioni e lista di controllo</b>	
		Viene disposta la pubblicazione nei siti istituzionali del Ministero della giustizia e del Mise, delle informazioni aggiornate sugli strumenti per l'anticipata emersione della crisi e la disponibilità della lista di controllo particolareggiata ad uso anche delle micro-impresе.
Art. 6	<b>Prededucibilità dei crediti</b>	
		Viene fornita una lista di crediti prededucibili in aggiunta a quelli così qualificati dalla legge.

## Tabella (segue)

Modifiche intervenute alla Parte Prima, Titolo I, Capo II, Sezione III, del D. Lgs. 12.01.2019, n. 14 (art. 4).	
Art. 7	<b>Trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza.</b>
	La norma prevede la trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza.
Art. 8	<b>Durata massima delle misure protettive</b>
	Viene previsto che la durata massima delle misure protettive non può superare i 12 mesi, inclusi eventuali rinnovi, considerando in tale termine anche il periodo di concessione delle misure protettive previste all'art. 18.
Modifiche intervenute alla Parte Prima, Titolo I, Capo II, Sezione IV, del D. Lgs. 12.01.2019, n. 14 (art. 5).	
Art. 11	<b>Attribuzione della giurisdizione</b>
	La disposizione in esame fissa le regole per la verifica della sussistenza della giurisdizione italiana.
Modifiche intervenute alla Parte Prima, Titolo II, del D. Lgs. 12.01.2019, n. 14 (art. 6).	
Art. 12	<b>Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa</b>
	Con la sostituzione del titolo II vengono soppressi gli strumenti di allerta, gli indici e l'Ocri, ed introdotto l'istituto della composizione negoziata della crisi.
Art. 13	<b>Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viene regolato il funzionamento della piattaforma telematica nazionale e l'istituzione dell'elenco degli esperti presso la camera di commercio di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.</li> <li>• Vengono dettate, inoltre, le modalità di accesso all'elenco degli esperti.</li> </ul>
Art. 14	<b>Interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa e altre banche dati</b>
	Vengono fissate le regole per il collegamento della piattaforma telematica nazionale alle altre banche dati.
Art. 15	<b>Scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa tra l'imprenditore e i creditori.</b>
	Viene prevista la possibilità per i creditori di accedere alla piattaforma telematica nazionale al fine di inserire i dati rilevanti per la trattativa, nonché, quanto richiesto dall'esperto.
Art. 16	<b>Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti</b>
	Con l'introduzione del c. 5 viene previsto, oltre ad una partecipazione attiva ed informata da parte delle banche alla trattativa, che l'accesso alla composizione negoziata non costituisce causa di revoca o sospensione degli affidamenti o delle linee di credito concessi in precedenza all'imprenditore.
Art. 17	<b>Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento</b>
	Con l'aggiunta del c. 5 viene regolato sia l'accesso che il funzionamento della composizione negoziata.
Art. 18	<b>Misure protettive</b>
	Con l'aggiunta del c. 5 vengono ridefinite le misure protettive riconosciute all'imprenditore.
Art. 19	<b>Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari</b>
	Con l'aggiunta del c. 8 viene ridefinita la modalità di acquisizione del diritto di prelazione in caso di revoca o cessazione delle misure protettive.
Art. 20	<b>Sospensione di obblighi e di cause di scioglimento di cui agli artt. 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile</b>
	Viene previsto che a seguito della presentazione dell'istanza per la nomina dell'esperto e fino alla conclusione delle trattative, non si applicano gli artt. 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies c.c.
Art. 21	<b>Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative</b>
	Nel corso delle trattative la gestione dell'impresa rimane affidata all'imprenditore che la dovrà svolgere nel prevalente interesse dei creditori.

Tabella (segue)

Art. 22	<b>Autorizzazioni del tribunale</b>
	L'articolo regola le possibili autorizzazioni concedibili dal Tribunale in presenza di risposta positiva alla continuità aziendale.
Art. 23	<b>Conclusione delle trattative</b>
	Con l'aggiunta del c. 2 vengono normate le soluzioni a disposizione dell'imprenditore in caso di esito negativo della trattativa.
Art. 24	<b>Conservazione degli effetti</b>
	Regola la validità degli effetti delle autorizzazioni rilasciate dal tribunale, ai sensi del precedente art. 22, anche in presenza di accordi regolati da altri istituti.
Art. 25	<b>Conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese</b>
	La norma in esame indica le modalità di gestione delle trattative in presenza di un gruppo di imprese.
Art. 25-bis	<b>Misure premiali</b>
	Vengono indicate le misure premiali riconosciute all'imprenditore nel periodo intercorrente tra l'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e la conclusione delle trattative.
Art. 25-ter	<b>Compenso dell'esperto</b>
	È una norma che regola la determinazione del compenso da riconoscere all'esperto, parametrandolo a predeterminati scaglioni.
Art. 25 quater	<b>Imprese sotto soglia</b>
	La disposizione in esame fornisce indicazioni sulla gestione della crisi per le imprese sotto soglia.
Art. 25 quinquies	<b>Limiti di accesso alla composizione negoziata</b>
	Con questa disposizione vengono fissati i limiti all'accesso alla composizione negoziata della crisi da parte dell'imprenditore.
Art. 25 sexies	<b>Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio</b>
	Viene previsto che a seguito della certificazione rilasciata dall'esperto sulla regolarità delle trattative, anche se le soluzioni individuate non risultano praticabili, l'imprenditore, nei sessanta giorni successivi, può presentare proposta di concordato avente ad oggetto la cessione dei beni unitamente ad un piano di liquidazione.
Art. 25 septies	<b>Disciplina della liquidazione del patrimonio</b>
	La norma regola le modalità di attuazione delle previsioni di cui all'art. 25-sexies.
Art. 25 octies	<b>Segnalazione dell'organo di controllo</b>
	Sono dettate le modalità da seguire da parte dell'organo di controllo per le segnalazioni all'organo amministrativo, della sussistenza delle ipotesi per la presentazione dell'istanza di cui all'art. 17.
Art. 25 novies	<b>Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati</b>
	Con l'articolo in esame vengono fissati i limiti oltre i quali i creditori pubblici qualificati sono onerati di inoltrare segnalazione all'imprenditore.
Art. 25 decies	<b>Obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari</b>
	Viene previsto che le banche o gli intermediari finanziari, nell'ipotesi in cui procedano ad una revisione degli affidamenti ne diano comunicazione anche all'organo di controllo, se esistente.
Art. 25 undecies	<b>Istituzione di programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e per l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici</b>
	Viene prevista la messa a disposizione gratuita di un programma informatico da utilizzare da parte dell'imprenditore per la verifica della sostenibilità del debito.
Modifiche intervenute alla Parte Prima, Titolo III, del D. Lgs. 12.01.2019, n. 14 (art. 7).	
Viene prevista la sostituzione di "Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza" con "Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza".	

## Tabella (segue)

Modifiche intervenute alla Parte Prima, Titolo III, Capo I, del D. Lgs. 12.01.2019, n. 14 (art. 8).	
Vengono appartate modificazioni all'art. 26, commi 1 e 2, del D. Lgs. 14/2019.	
Modifiche intervenute alla Parte Prima, Titolo III, Capo II, del D. Lgs. 12.01.2019, n. 14 (art. 9).	
Con tale articolo si è proceduto alla modifica del c. 1 dell'art. 27 e la sostituzione dell'art. 28, "Trasferimento del centro degli interessi principali", del decreto legislativo base.	
Modifiche intervenute alla Parte Prima, Titolo III, Capo IV, del D. Lgs. 12.01.2019, n. 14 (art. 10).	
Viene sostituita la rubrica del titolo III, capo IV, con la seguente: "Accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale".	
Modifiche intervenute alla Parte Prima, Titolo III, Capo IV, Sezione I, del D. Lgs. 12.01.2019, n. 14 (art. 11).	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le variazioni operate su tale sezione prevedono: <ul style="list-style-type: none"> <li>.. la sostituzione della rubrica del titolo III, capo IV, sezione I, con la seguente: "Iniziativa per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale";</li> <li>.. la modifica dell'art. 37;</li> <li>.. la modifica dell'art. 38;</li> <li>.. le modifiche al c. 1 e 3 dell'art. 39;</li> <li>.. la sostituzione della rubrica con la seguente: "Obblighi del debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o una procedura di insolvenza".</li> </ul> </li> </ul>	
Modifiche intervenute alla Parte Prima, Titolo III, Capo IV, Sezione II, del D. Lgs. 12.01.2019, n. 14 (art. 12).	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Con tale articolo viene prevista: <ul style="list-style-type: none"> <li>.. la sostituzione dell'art. 40 rubricato "Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale" che regola l'accesso ad uno degli strumenti previsti per la gestione della crisi;</li> <li>.. la sostituzione dell'art. 44 rubricato "Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione" che regola le relative modalità di accesso;</li> <li>.. la sostituzione dell'art. 47 rubricato "Apertura del concordato preventivo" che regola l'accesso a tale istituto;</li> <li>.. la sostituzione dell'art. 48 rubricato "Procedimento di omologazione" che regola le modalità procedurali per l'omologazione del concordato.</li> </ul> </li> </ul>	
Modifiche intervenute alla Parte Prima, Titolo III, Capo IV, Sezione III, del D. Lgs. 12.01.2019, n. 14 (art. 13).	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'articolo in esame interviene sulle seguenti disposizioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>.. la sostituzione dell'art. 54 rubricato "Misure cautelari e protettive" con il quale vengono previste le misure cautelari e protettive emesse dal tribunale su richiesta della parte;</li> <li>.. la sostituzione dell'art. 55 rubricato "Procedimento" con il quale vengono regolate le modalità da seguire per l'affidamento della trattazione del procedimento ad un magistrato.</li> </ul> </li> </ul>	
Modifiche intervenute alla Parte Prima, Titolo IV, Capo I, Sezione I, del D. Lgs. 12.01.2019, n. 14 (art. 14).	
Viene sostituita la rubrica del titolo IV, capo I, sezione I, con la seguente: "Piano attestato di risanamento".	
Modifiche intervenute alla Parte Prima, Titolo IV, Capo I, Sezione II, del D. Lgs. 12.01.2019, n. 14 (art. 15).	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viene sostituita la rubrica del titolo IV, capo I, sezione II, con la seguente: "Accordi di ristrutturazione, convenzione di moratoria e accordi su crediti tributari e contributivi"; <ul style="list-style-type: none"> <li>.. la modifica dell'art. 57, commi 1 e 4;</li> <li>.. la modifica dell'art. 63, c. 2;</li> <li>.. l'inserimento all'art. 63 del c. 2-bis;</li> <li>.. la sostituzione della rubrica con la seguente: "Transazione su crediti tributari e contributivi";</li> <li>.. l'inserimento all'art. 64 dei commi 3 e 4;</li> <li>.. la modifica della rubrica con la seguente: "Effetti degli accordi sulla disciplina societaria e sui contratti in caso di concessione di misure protettive".</li> </ul> </li> </ul>	
Inserimento del Capo I-bis del Titolo IV della Parte Prima del D. Lgs. 12.01.2019, n. 14 (art. 16).	
Il capo I bis introdotto dopo l'art. 64 è composto dai seguenti articoli:	
Art. 64-bis	Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione
	Vengono fissati i requisiti e le modalità di accesso al piano precisando che dalla data di presentazione della domanda l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa.

## Tabella (segue)

Art. 64-ter	Mancata approvazione di tutte le classi.
	L'articolo in esame prevede la possibilità concessa al debitore di chiedere al giudice di rivedere la votazione qualora ritenga di aver ottenuto il voto favorevole da tutte le classi, diversamente da quanto scritto nella relazione.
Art. 64 quater	Conversione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione in concordato preventivo.
	Regola la conversione in concordato preventivo la mancata approvazione del piano di ristrutturazione.
Modifiche intervenute alla Parte Prima, Titolo IV, Capo II, Sezione II, del D. Lgs. 12.01.2019, n. 14 (art. 17).	
Viene prevista l'abrogazione della parola "economica" all'art. 70, c. 7.	
Modifiche intervenute alla Parte Prima, Titolo IV, Capo II, Sezione III, del D. Lgs. 12.01.2019, n. 14 (art. 18).	
Vengono previste modificazioni all'art. 78 e l'abrogazione della parola "economica" all'art. 80, c. 1.	
Modifiche intervenute alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione I, del D. Lgs. 12.01.2019, n. 14 (art. 19).	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viene prevista la modifica della rubrica alla parte prima, titolo VI, capo III, nella seguente: "finalità e contenuti del concordato preventivo".</li> <li>• La sostituzione dell'art. 84 con il seguente: "Finalità del concordato preventivo e tipologie di piano". Esso prevede le modalità di accesso e di gestione di un concordato che realizzi il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale.</li> </ul>	
Art. 85	<b>Suddivisione dei creditori in classi</b>
	Regola la possibilità di prevedere la suddivisione dei creditori in classi con trattamenti differenziati.
Art. 86	<b>Moratoria nel concordato in continuità.</b>
	Viene prevista la possibilità di concessione di una moratoria per il pagamento dei crediti muniti di privilegio.
Art. 87	<b>Contenuto del piano di concordato</b>
	Viene indicata la documentazione ed il contenuto della domanda.
Modifiche intervenute alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione II, del D. Lgs. 12.01.2019, n. 14 (art. 20).	
Viene prevista la modifica dell'art. 92.	
Modifiche intervenute alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione III, del D. Lgs. 12.01.2019, n. 14 (art. 21).	
Dopo l'art. 94 viene inserito il seguente:	
Art. 94 bis	Disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale.
	Vengono fissate le regole in base alle quali i creditori non possono rifiutare la prosecuzione o risolvere i contratti in essere.
Modifiche intervenute alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione IV, del D. Lgs. 12.01.2019, n. 14 (art. 22).	
Sono inserite modifiche all'art. 104 e 106.	
Modifiche intervenute alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione V, del D. Lgs. 12.01.2019, n. 14 (art. 23).	
Viene prevista la modifica della seguente disposizione:	
Art. 109	<b>Maggioranza per l'approvazione del concordato</b>
	Prevede che diversamente dalle previsioni di cui al successivo c. 5 per il concordato in continuità aziendale, il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei creditori ammessi al voto.
Modifiche intervenute alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione VI, del D. Lgs. 12.01.2019, n. 14 (art. 24).	
Viene prevista la modifica della seguente disposizione:	
Art. 112	<b>Giudizio di omologazione</b>
	Prevede le verifiche che il Tribunale dovrà effettuare prima di procedere all'omologazione del concordato.

## Tabella (segue)

Inserimento della sezione VI-bis del Capo III del Titolo IV della Parte Prima del D. Lgs. 12.01.2019, n. 14 (art. 25)	
Dopo l'art. 120 viene inserita la Sezione VI-bis "Degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza delle società" composta dai seguenti articoli:	
Art. 120-bis	<b>Accesso</b>
	Vengono dettate le norme da rispettare per l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi da parte delle società.
Art. 120-ter	<b>Classamento dei soci e dei titolari di strumenti finanziari</b>
	L'articolo prevede la possibilità che lo strumento di regolazione della crisi possa prevedere la formazione di una classe di soci o più classi nell'ipotesi in cui si è in presenza di più soci con diritti diversi.
Art. 120 quater	<b>Condizioni di omologazione del concordato con attribuzione ai soci</b>
	L'articolo regola le modalità da seguire per l'attribuzione del valore riservato ai soci.
Art. 120 quinquies	<b>Esecuzione</b>
	Viene previsto che con il provvedimento di omologazione dello strumento di regolazione della crisi viene demandato agli amministratori l'adozione di ogni atto necessario a darvi esecuzione.
Modifiche intervenute alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione I, del D. Lgs. 12.01.2019, n. 14 (art. 26).	
Viene prevista la modifica dell'art. 135.	
Modifiche intervenute alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione III, del D. Lgs. 12.01.2019, n. 14 (art. 27).	
All'articolo 158 viene prevista l'aggiunta del c. 2.	
Modifiche intervenute alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione IV, del D. Lgs. 12.01.2019, n. 14 (art. 28).	
Viene prevista la modifica dell'art. 166, c. 3.	
Modifiche intervenute alla Parte Prima, Titolo V, Capo IV, Sezione I, del D. Lgs. 12.01.2019, n. 14 (art. 29).	
Viene prevista la modifica dell'art. 213 e l'aggiunta del c. 9.	
Modifiche intervenute alla Parte Prima, Titolo V, Capo IV, Sezione II, del D. Lgs. 12.01.2019, n. 14 (art. 30).	
Viene prevista la modifica dell'art. 216 e l'aggiunta del c. 12.	
Modifiche intervenute alla Parte Prima, Titolo V, Capo VI, del D. Lgs. 12.01.2019, n. 14 (art. 31).	
Viene prevista l'aggiunta all'art. 235, c. 1, dopo il primo periodo, di un nuovo periodo.	
Modifiche intervenute alla Parte Prima, Titolo V, Capo VIII, del D. Lgs. 12.01.2019, n. 14 (art. 32).	
Viene prevista la soppressione delle parole " , anche separatamente" presenti all'art. 255, c. 1, alinea.	
Modifiche intervenute alla Parte Prima, Titolo V, Capo IX, del D. Lgs. 12.01.2019, n. 14 (art. 33).	
Viene prevista la modifica dell'art. 268, c. 2.	
Modifiche intervenute alla Parte Prima, Titolo V, Capo X, Sezione I, del D. Lgs. 12.01.2019, n. 14 (art. 34).	
Viene prevista l'aggiunta, all'art. 278, c. 1, di un nuovo periodo; l'abrogazione, all'art. 279, del c. 2.	
Modifiche intervenute alla Parte Prima, Titolo VI, Capo I, del D. Lgs. 12.01.2019, n. 14 (art. 35).	
Viene prevista la modifica dell'art. 285 e l'aggiunta del c. 4-bis.	
Modifiche intervenute alla Parte Prima, Titolo VI, Capo III, del D. Lgs. 12.01.2019, n. 14 (art. 36).	
La rubrica del capo III del titolo VI della parte prima, viene sostituita dalla seguente: "Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e procedure di insolvenza di imprese appartenenti ad un gruppo"; viene modificato il primo periodo del c. 1 dell'art. 289.	
Modifiche intervenute alla Parte Prima, Titolo VII, Capo II, del D. Lgs. 12.01.2019, n. 14 (art. 37).	
All'art. 301, c. 1, viene prevista l'introduzione di un nuovo periodo dopo il primo;	
all'art. 302 le parole "articoli 129, 134 e 136" vengono sostituite con le seguenti: "articoli 129,134, 135 e 136";	
all'art. 306, c. 2, 1° periodo, le parole "indicatori della crisi" sono sostituite dalle seguenti: "segnali di cui all'art. 3".	

## Tabella (segue)

Modifiche intervenute alla Parte Prima, Titolo VII, Capo III, del D. Lgs. 12.01.2019, n. 14 (art. 38).
Vengono apportate modifiche all'art. 316
Modifiche intervenute alla Parte Prima, Titolo IX, Capo III, del D. Lgs. 12.01.2019, n. 14 (art. 39).
All'art. 341, c. 3, le parole “dell'art. 48, c. 5” sono sostituite dalle seguenti: “dell'art. 63, c. 2-bis”; all'art. 342, c. 1, le parole “87, commi 2 e 3” sono sostituite dalle seguenti: “87, c. 3”.
Modifiche intervenute alla Parte Prima, Titolo IX, Capo IV, del D. Lgs. 12.01.2019, n. 14 (art. 40).
Viene sostituita la rubrica del capo IV con la seguente: “Reati commessi nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento”; l'art. 345 è abrogato.
Modifiche intervenute alla Parte Prima, Titolo X, Capo I, del D. Lgs. 12.01.2019, n. 14 (art. 41).
La rubrica del capo I del titolo X della parte prima, viene sostituita dalla seguente: “Disposizioni generali”; l'abrogazione degli articoli 351,352 e 354; l'art. 353 è modificato.
Modifiche intervenute alla Parte Prima, Titolo X, Capo II, del D. Lgs. 12.01.2019, n. 14 (art. 42).
All'art. 356, c. 2, al terzo periodo le parole “ovvero, ai fini della nomina quali componenti dell'OCRI, i soggetti di cui all'art. 352” sono soppresse; viene modificato l'art. 358 ed aggiunta la lettera e).
Modifiche intervenute alla Parte Prima, Titolo X, Capo III, del D. Lgs. 12.01.2019, n. 14 (art. 43).
All'art. 359, c. 1, le parole “art. 40 c. 6” sono sostituite dalle seguenti: “art. 40, c. 7”; all'art. 361, c. 1, le parole “art. 40 c. 5” sono sostituite dalle seguenti: “art. 40, c. 6” e le parole “art. 40 c. 7” sono sostituite dalle seguenti: “art. 40, c. 8”.
Modifiche intervenute alla Parte Prima, Titolo X, Capo IV, del D. Lgs. 12.01.2019, n. 14 (art. 44).
Viene modificato l'art. 368, c. 4.
Modifiche intervenute alla Parte Seconda del D. Lgs. 12.01.2019, n. 14 (art. 45).
All'art. 381, c. 2, le parole “la nomina del collegio o del commissario per la composizione assistita della crisi stessa o” sono soppresse.
<b>Capo II Disposizioni di coordinamento e abrogazioni e disposizioni transitorie</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gli articoli dal 46 al 49 di cui al D. Lgs. 83/2022, prevedono le seguenti abrogazioni e modifiche: <ul style="list-style-type: none"> <li>.. art. 46: abrogazioni e modifiche di disposizioni del D.L. 24.08.2021, n. 118;</li> <li>.. art. 47: abrogazioni di disposizioni del D.L. 6.11.2021, n. 152;</li> <li>.. art. 49: modifiche al D. Lgs. 8.07.1999, n. 270.</li> </ul> </li> <li>• Gli articoli dal 50 al 52 del medesimo decreto legislativo, prevedono: <ul style="list-style-type: none"> <li>.. art. 50: disposizioni transitorie;</li> <li>.. art. 51: entrata in vigore;</li> <li>.. art. 52 disposizioni finanziarie.</li> </ul> </li> </ul>